

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1 La società è denominata "FIRST4PROGRESS S.p.A." o per esteso "FIRST FOR PROGRESS S.p.A." o in breve "F4P S.p.A." (la "Società").

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha sede in Milano all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese. L'organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del comune indicato nel presente paragrafo.

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 4 – Domicilio degli azionisti

4.1 Per i rapporti con la Società e con gli altri azionisti, ciascun azionista, amministratore, sindaco e revisore legale dei conti elegge domicilio presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci. L'eventuale variazione di tale indirizzo deve essere comunicata per iscritto dall'interessato, alla Società e, a cura della stessa, annotata sul libro dei soci.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 5- Oggetto

5.1 La Società ha per oggetto:

- a. la ricerca, la selezione e l'assunzione e la gestione di interessenze e partecipazioni in altre società ed enti, non nei confronti del pubblico attraverso operazioni di acquisto, sottoscrizione, compravendita, fusione, conversione, concambio e permuta di partecipazioni e/o di strumenti finanziari, partecipativi e non, conferimenti in natura e comunque altre operazioni similari o connesse alla precedenti anche a seguito della emissione di propri strumenti finanziari;
- b. il coordinamento finanziario, industriale e tecnico delle società e degli enti controllati o anche solo partecipati;
- c. l'esecuzione di qualsiasi operazione di investimento o finanziaria e industriale, in

Italia e all'estero, necessaria e opportuna per il conseguimento degli scopi sociali con esclusione della attività riservate per legge a determinati soggetti.

Le attività costituenti l'oggetto sociale saranno svolte nel comune interesse della Società e dei suoi soci nonché dei sottoscrittori di altri strumenti finanziari dalla Società eventualmente emessi.

TITOLO III

CAPITALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – CONFERIMENTI – RECESSO

Articolo 6 – Capitale sociale e azioni

6.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 180.000,00 (centottantamila) ed è diviso in n. 180.000 (centottantamila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

6.2 L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione le facoltà previste dagli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile.

6.3 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

6.4 Le azioni e le obbligazioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

6.5 Possono essere create, nei limiti di legge, diverse categorie di azioni, anche senza diritto di voto, differenziate nei diritti ad esse pertinenti.

6.6 La società può emettere ogni tipologia consentita di obbligazioni anche convertibili in azioni sociali.

6.7 Con delibera dell'assemblea dei soci in data 15 luglio 2021, di cui al verbale redatto dal Notaio Mathias Bastrenta di Milano, il capitale sociale è stato aumentato in via scindibile per massimi nominali Euro 167.350,00, oltre a un sovrapprezzo di massimi Euro 880.000,00, aumento da liberarsi in denaro, da attuarsi mediante emissione di massime n. 209.470 azioni ordinarie della Società, che potranno essere offerte anche a terzi e che dovranno essere sottoscritte entro il 31 dicembre 2023.

6.8 Con delibera dell'assemblea dei soci in data 15 luglio 2021, di cui al verbale redatto dal Notaio Mathias Bastrenta di Milano, il capitale sociale è stato aumentato in via scindibile per massimi nominali Euro 1.330.000,00, oltre a sovrapprezzo e così per massimi Euro 20.000.000,00, da attuarsi mediante emissione di massime n. 1.330.000 azioni ordinarie della Società, a servizio della conversione delle Obbligazioni emesse nell'ambito del Prestito denominato "First4Progress CV 2021-2026", stabilendo che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni sia il 30 luglio 2026.

Articolo 7 - Finanziamenti - Obbligazioni

7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8 - Recesso

8.1 Il socio può recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

8.2 Per quanto non espressamente disciplinato trova applicazione l'articolo 2437 codice civile.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 9 - Assemblea - Convocazione

9.1 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i Soci, ivi inclusi quelli che non sono presenti o sono dissenzienti rispetto alle deliberazioni adottate dalla stessa.

9.2 L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione ferma restando altresì la concorrente competenza collegiale, a mezzo raccomandata, anche a mani, o e-mail con conferma di avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno, da inviarsi ai Soci, presso il domicilio o email risultanti dal libro dei Soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

9.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

9.4 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino all'assemblea la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo; in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 10 - Diritto di voto

10.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Articolo 11 - Delega

11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Se consentito dalla disciplina vigente, la delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica.

Articolo 12 - Presidenza dell'assemblea

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (ove nominato) o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.

12.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.

12.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio

scelto dal Presidente.

12.4 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 13 - Quorum deliberativi dell'assemblea ordinaria e straordinaria

13.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge.

13.2 Fermo quanto previsto dal successivo Paragrafo 13.3, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

13.3 Nel caso in cui la Società abbia emesso un prestito obbligazionario convertibile, la stessa potrà dar corso ad operazioni di fusione o di aumento di capitale al servizio del conferimento in natura di partecipazioni sociali approvate dall'assemblea a condizione che consti il voto favorevole della assemblea degli obbligazionisti.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 14 - Organo amministrativo

14.1 La Società può essere amministrata:

- da un Amministratore Unico;

- da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) o 5 (cinque) consiglieri sulla base della decisione dell'assemblea chiamata ad approvarne la nomina.

14.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

14.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

14.4 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sia ricostituito.

Articolo 15 - Cariche sociali

15.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

15.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso scritto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque validamente costituite le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

16.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 17 - Presidenza delle riunioni consiliari

17.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

Articolo 18 - Deliberazioni del Consiglio

18.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

18.2 Nel caso in cui la Società abbia emesso un prestito obbligazionario convertibile, la stessa potrà dar corso ad operazioni di acquisizione di partecipazioni nel capitale sociale di una società o strumenti finanziari emessi da una società a condizione che consti il voto favorevole dell'assemblea degli obbligazionisti.

Articolo 19 - Poteri dell'Organo Amministrativo

19.1 Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e/o dal presente Statuto.

19.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, l'Organo Amministrativo è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze all'Organo Amministrativo non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

Articolo 20 - Deleghe di poteri

20.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono nominare procuratori, institori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, e conferire loro poteri.

Articolo 21 - Rappresentanza e firma sociale

21.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

21.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 22 - Compenso degli Amministratori

22.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23 - Collegio Sindacale

23.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

23.2 I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

23.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti.

23.4 L'Assemblea provvede a determinare gli emolumenti del collegio sindacale.

Articolo 24 - Revisione legale dei conti

24.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge, oppure, a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 2, del codice civile.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

Articolo 25 - Esercizio sociale

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 26 - Utili di esercizio

26.1 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 - Scioglimento

27.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone quindi il numero, e (a) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; (b) a chi spetta la rappresentanza della Società; (c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; e (d) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Articolo 28 – Controversie

28.1 Qualunque controversia comunque connessa al presente statuto ovvero ai rapporti societari sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione ha sede legale la Società.